



Standa
Standa



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE
Divisione V - Sezione I

Prot. n. 002634 /3.1

Roma, li 5 febbraio 2001

Ai Sigg. Direttori degli Uffici
Centrali del Dipartimento

Al Signor Direttore dell'Istituto
Superiore degli Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti
Penitenziari per Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di
Formazione e Aggiornamento del
Corpo di Polizia e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria



Al Signor Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

e, p.c. Al Servizio per le Relazioni Sindacali

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale
per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: Accordo Sindacale relativo al biennio economico 2000 -
2001 riguardante il personale non dirigente delle Forze di
Polizia ad Ordinamento Civile.





Per opportuna conoscenza, si comunica che il 24 gennaio 2001 è stato sottoscritto l'Accordo Sindacale, relativo al biennio economico 2000 - 2001, riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).


L'Accordo, che attiene al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sicurezza, prevede, tra l'altro, sostanziali incrementi delle indennità accessorie, corrisposte in misura giornaliera o oraria, con decorrenza 1° gennaio 2001.

Pertanto, nel sottolineare che il citato Accordo Sindacale, per avere efficacia, dovrà essere recepito con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, si ritiene utile comunicare alle SS. LL. le innovazioni contenute nel citato Accordo anche al fine di consentire a ciascun istituto o servizio dell'Amministrazione di poter predisporre, per tempo, gli atti necessari per una celere liquidazione di benefici economici in favore del personale di Polizia penitenziaria.

Inoltre, appare opportuno precisare che gli aumenti stipendiali, che saranno liquidati direttamente dal C.E.D. del Servizio per l'Informatica e la Statistica di questo Dipartimento, hanno effetto, con decorrenza 1° luglio 2000, anche sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario.

Al riguardo, si comunica che l'Accordo Sindacale prevede, con decorrenza 19 febbraio 2001, la riduzione, da 37 a 36 ore, dell'orario di lavoro settimanale anche in favore del personale non impiegato in turni di servizio continuativo che coprono le 24 ore.

Per quanto attiene allo straordinario, va anche precisato che il citato Accordo Sindacale prevede, per l'anno 2001, un'ulteriore riduzione dello stanziamento in bilancio, pari al 5%, destinata ad incrementare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (3%) e per il finanziamento dell'incremento dell'indennità per servizi esterni (2%). Tale ulteriore riduzione impone la massima attenzione alle prestazioni di lavoro straordinario delle quali, se richieste, deve essere garantito il pagamento e la relativa spesa dovrà trovare capienza entro il budget che sarà assegnato in tempi brevi. Pertanto, l'articolazione dei turni di servizio del personale di Polizia penitenziaria, disciplinata dall'articolo 4 dell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 31 luglio 2000, dovrà essere predisposta su quattro quadranti orari e le prestazioni di lavoro straordinario, ferma restando la tutela primaria ed indispensabile della sicurezza, dell'ordine e





U.I.L.

U.I.L.

U.I.L.

della disciplina, potranno essere richieste, con le modalità indicate all'articolo 6 del citato A.N.Q., esclusivamente per l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Relativamente al trattamento economico accessorio, l'Accordo Sindacale siglato il 24 gennaio 2001, che, si ribadisce, è in corso di perfezionamento, prevede, con decorrenza 1° gennaio 2001, incrementi per:

U.I.L.

- l'indennità pensionabile, in relazione alla qualifica;
- l'assegno funzionale pensionabile, in relazione alla qualifica ed all'anzianità di servizio (19 e 29 anni);
- la maggiorazione dell'indennità oraria di missione, attribuita con le modalità indicate nella lettera circolare n.034424/3.1 del 13 dicembre 1999, il cui importo è stato raddoppiato (da lire 2.500 a lire 5.000). Poiché l'incremento di tale indennità ha effetto retroattivo e, quindi, riguarda i servizi fuori sede svolti dal 1° gennaio 2001, codeste direzioni si adopereranno affinché la riliquidazione della maggiorazione dell'indennità oraria di missione, eventualmente spettante, sia effettuata in tempi brevi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'Accordo Sindacale siglato il 24 gennaio 2001;
- l'indennità per servizi esterni, il cui importo da lire 5.100 è stato rideterminato in lire 8.100. Al riguardo, si ribadisce che i servizi, per i quali risulta legittima l'attribuzione di tale indennità, sono esclusivamente quelli indicati nella lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999 e che ogni diversa valutazione è rimessa soltanto all'Ufficio Centrale del Personale;
- l'indennità di presenza notturna, il cui importo orario è stato raddoppiato (da lire 3.000 a lire 6.000);
- l'indennità di presenza festiva, il cui importo da lire 11.500 è stato rideterminato in lire 19.000;
- l'indennità di imbarco, corrisposta al personale del Servizio Navale del Corpo, le cui misure mensili, precedentemente corrisposte percentualmente (30% e 45 %) in relazione al tonnellaggio ed alla velocità dell'imbarcazione, sono state rideterminate in un'unica percentuale pari al 50% dell'indennità operativa di base;


U.I.L.

U.I.L.

U.I.L.

U.I.L.

U.I.L.



- l'indennità di bilinguismo, corrisposta al personale in servizio presso la provincia di Bolzano e la regione autonoma della Valle d'Aosta, i cui importi mensili sono stati rideterminati in relazione, rispettivamente, all'attestato posseduto o alla fascia di appartenenza;
- il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, le cui risorse economiche, già previste dall'art. 14 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, sono state incrementate di un ulteriore 3% dello stanziamento previsto, per l'anno 2001, per il pagamento del compenso per lavoro straordinario e , per il Corpo di Polizia Penitenziaria, di lire 3.940.000.000 derivante dalla ripartizione, per ogni singola amministrazione, delle residue disponibilità finanziarie di cui alle leggi 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388.



Si fa riserva di ulteriori direttive che saranno emanate, sugli argomenti trattati, all'atto della pubblicazione nella gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'Accordo Sindacale siglato il 24 gennaio 2001.

Tanto si comunica per gli eventuali successivi adempimenti che le SS. LL. vorranno adottare.



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Cons. PAOLO MANCUSO

